



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 215	di data 25/06/21

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE. SECONDO SEMESTRE ANNO 2021. PROROGA, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER 108.650 ORE PARI A COMPLESSIVI EURO 2.774.051,80 (IVA 4% INCLUSA) COSI' SUDDIVISI: EURO 2.496.646,62 AL CAP. 1994 CDC 1509 ED EURO 277.405,18 AL CAP. 2016 CDC 1505 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PEG 2021-2023.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita le funzioni socio-assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

dato atto che la Giunta provinciale con deliberazione di data 29.07.2019 n. 1116, nell'allegato n. 1, sostituito da ultimo con deliberazione 28 maggio 2021 n. 911, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive, da riconoscere in base alle priorità territoriali ed al budget approvato, con il medesimo provvedimento, per il triennio 2019-2021, alle Comunità/Territorio per la gestione in regime di competenza;

atteso che fra le funzioni socio-assistenziali di livello essenziale rientra il servizio di assistenza domiciliare che si concretizza in prestazioni di aiuto domiciliare e sostegno relazionale intra ed extra familiare a persone o a famiglie residenti nel territorio provinciale che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo prive di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di insufficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che il servizio di assistenza domiciliare è erogato sulla base di una convenzione stipulata nel 2006 con soggetti privati idonei, come allora disposto dagli artt. 38, 39 e

pagina 1/7

39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i. (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento);

dato atto che l'attuale affidataria del servizio erogato sul Territorio Val d'Adige è l'Associazione Temporanea fra le Imprese F.A.I. s.c.s. (capogruppo), S.A.D s.c.s. e S.T. Gestioni s.c.s. (subentrata a Delfino s.c.s.), sulla base di contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 a seguito di confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento, come allora previsto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i.;

preso atto che l'affidamento era stato disposto per la durata di tre anni, decorrenti dal 1° gennaio 2007, con facoltà di proroga da parte dell'Amministrazione comunale per un ulteriore periodo di tre anni, fino ad un massimo di sei anni complessivi, a seguito di espresso provvedimento dirigenziale;

rilevato che con legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 rubricata "*Politiche sociali nella provincia di Trento*" sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento, in armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale. L'efficacia delle disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi socio-assistenziali, ivi previste, è stata tuttavia rimandata all'approvazione del relativo regolamento di attuazione;

atteso che il Comune di Trento, con determinazione dirigenziale di data 21 settembre 2009, n. 15/359, ha quindi preso atto della proroga della validità del precedente contratto, che in forza del combinato disposto dell'art. 53 "Disposizioni transitorie" della L.p. 27 luglio 2007, n. 13 e del comma 5 bis dell'art. 38, della succitata L.p. 14/1991, come introdotto dall'art. 47 della L.p. n. 16/2008 (legge finanziaria per la Provincia Autonoma di Trento), avrebbe continuato ad operare fino alla data individuata nel Regolamento di autorizzazione, accreditamento ed affidamento dei servizi;

rilevato che con l'emanazione del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. recante approvazione del "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale*" è stato disposto quanto segue:

- le disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale producono i propri effetti a partire dal 1° luglio 2018;
- gli Enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza - e conseguentemente indicano le relative procedure di affidamento - nel rispetto degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'art. 31 della LP 27 luglio 2007, n. 13;
- le procedure di affidamento di cui al punto precedente devono concludersi entro il termine di tre anni (30.06.2021), fissato dal Regolamento ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L.p. n. 13/2007, per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina da parte dei soggetti autorizzati ed accreditati *ex lege*;
- i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 38 della L.P. n. 14/1991 (introdotto con legge collegata alla manovra di bilancio 2018) continuano, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine di cui al punto precedente. Il regime transitorio dei rapporti tra la Provincia, le comunità/territori e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali è stato in particolare disciplinato con specifiche linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30 novembre 2018;

atteso che gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dagli artt. 9 comma 2 L.P. 3 del 2006 e art. 31 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, presupposto necessario per la successiva indicazione delle procedure di affidamento da parte degli Enti locali, sono stati rispettivamente adottati con:

– deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 data 7 febbraio 2020, rubricata "*Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della*

Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”;

– deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 data 7 febbraio 2020, rubricata “*Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento*” . Tali linee guida costituiscono atti di indirizzo e coordinamento e come tali hanno efficacia vincolante per gli Enti locali;

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28 maggio 2020 che approva le “*Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali*” in sostituzione di quelle approvate con la deliberazione n. 1116 di data 29 luglio 2019;

rilevato inoltre che con l'articolo 27, comma 1, della Legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020 è stato disposto che “In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, sociosanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”. Tale disposizione veniva parzialmente modificata dall'art. 58 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, con espunzione della possibilità di proroga fino alla conclusione delle procedure e mantenimento della sola proroga al 31.12.2021;

dato inoltre atto che con deliberazione consiliare di data 17.02.2021, n. 30 è stata autorizzata l'indizione di una procedura ristretta per l'individuazione mediante appalto del soggetto cui affidare il servizio di assistenza domiciliare e di contesto ed è stato approvato lo schema dell'avviso di preinformazione redatto sulla base del relativo formulario UE;

rilevato che la procedura di gara di cui al punto precedente prevede che la durata di pubblicazione dell'avviso di preinformazione sia di almeno sei mesi, al fine di permettere ai soggetti interessati di perfezionare la procedura volta ad ottenere l'accreditamento di cui all'art. 20 della Legge provinciale 13/2007 che integra un requisito di partecipazione alla gara stessa in conformità a quanto disposto dalla Legge citata e, in particolare, dalle “Linee guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione” adottate con deliberazione della Giunta provinciale di data 7 febbraio 2020, n. 174 ai sensi delle quali l'accreditamento deve essere posseduto alla data di invio delle lettere di invito;

atteso che il suddetto avviso di preinformazione è stato pubblicato in data 8 giugno 2021 nella GUCE e in data 10 giugno 2021 sul sito dell'Amministrazione comunale, prevedendo come scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse il giorno 20 dicembre 2021 ad ore 12:00;

dato atto che, stante le criticità evidenziate dalle Organizzazioni del privato sociale in merito agli adempimenti previsti per la messa a regime del nuovo sistema di qualità dei servizi socio-assistenziali contemplato dalla Legge provinciale 13/2007 e dal relativo Regolamento attuativo, la Provincia di Trento si è impegnata a promuovere l'iter di modifica del Regolamento per prorogare al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione e accreditamento ed a supportare gli enti del Terzo settore con azioni di auditing ed accompagnamento nel procedimento per ottenere tali titoli, sottoscrivendo con le parti sociali e gli altri Enti locali un “Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi”;

preso atto che il Sindaco del Comune di Trento in data 8 giugno 2021 ha sottoscritto il Protocollo di cui al punto precedente, il cui schema era stato approvato con deliberazione della Giunta comunale di data 31 maggio 2021, n. 121, a mente del quale l'Amministrazione si impegna, tra l'altro, a tener conto dell'accreditamento temporaneo nello svolgimento delle procedure di affidamento e finanziamento dei servizi socio-assistenziali, fermo restando la necessità dell'accreditamento definitivo per le procedure d'appalto sopra soglia europea quale quella indetta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare;

atteso che con D.P.P. N. 11-45/Leg. di data 11/06/2021, recante "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale)" è stata, tra l'altro, posticipata l'attuale scadenza del 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 per la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi da parte dei soggetti del Terzo settore che intendono rispettivamente svolgere servizi socio-assistenziali nel mercato privato o per conto dell'ente affidante;

atteso che sulla base di tali presupposti e motivazioni, con nota prot. 149249 del 07/06/2021 il Comune di Trento ha comunicato a FAI s.c.s. (Capogruppo A.T.I. FAI-SAD-S.T. GESTIONI) l'intenzione di prorogare l'operatività della convenzione in scadenza al 30.06.2021 fino al 31.12.2021 o comunque altra data che potrà essere definita dalla legge provinciale, al fine di garantire la regolare continuità del servizio affidato, chiedendo di notificare, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, l'eventuale volontà di non proseguire il rapporto oltre l'attuale scadenza (30/06/2021);

verificato che entro la scadenza del termine fissato dall'Amministrazione non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della Cooperativa FAI s.c.s.;

preso atto della evidente necessità, alla luce del quadro normativo e fattuale sopra esposto, di prorogare l'operatività del succitato contratto fino al termine del 31/12/2021 ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, al fine di garantire la regolare continuità del servizio erogato;

ricordato che il monte ore presunto annuo di assistenza domiciliare previsto in sede di stipula del contratto che l'Associazione Temporanea di Imprese è tenuta a garantire sul Territorio Val d'Adige, inizialmente stimato in 240.000 ore complessive annue presunte, dal gennaio 2012 è stato rideterminato in n. 219.878,50 ore complessive annue presunte per effetto dei passaggi di seguito descritti e autorizzati con determinazione:

- 28.11.2011 n. 15/491 con la quale, in attuazione della riforma istituzionale, il contratto di appalto in oggetto è stato integrato ed esteso ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che, con il Comune di Trento costituiscono il Territorio Val d'Adige, prevedendo prestazioni domiciliari aggiuntive quantificate in complessive presunte n. 5.000 ore di servizio annue, oltre a presunte n. 312,50 ore annue presunte per gli spostamenti degli operatori,
- 23.01.2012 n. 15/14 con la quale si è preso atto che, in attuazione delle leggi di riforma delle politiche sociali e sanitarie, definite in connessione con la legge di riforma istituzionale, il finanziamento dell'assistenza domiciliare nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e l'assistenza domiciliare integrate – cure palliative (A.D.I. – C.P.) viene garantito attraverso il fondo per l'assistenza integrata, comportando di conseguenza una riduzione del monte ore complessivo presunto del servizio di assistenza domiciliare affidato all'Associazione Temporanea di Imprese per un numero presunto di n. 25.434 ore annue, gestite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

rilevato che con propria determinazione 25.01.2021 n. 15/4, esecutiva, è stata autorizzata ed impegnata la spesa presunta per il primo semestre dell'anno in corso;

atteso quindi che, in conseguenza della proroga dell'operatività del succitato contratto fino al 31.12.2021, occorre autorizzare ed impegnare la spesa per la gestione del servizio in parola nel secondo semestre dell'anno 2021;

considerato che per il primo semestre dell'anno 2021 il monte ore presunto per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare è stato stimato inizialmente in 100.000 ore per il servizio ordinario e in 1.350 ore per il servizio domiciliare Reablement con una spesa calcolata per il primo semestre dell'anno 2021 pari a complessivi euro 2.587.668,20 (iva 4% inclusa), per un monte ore relativo al periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 complessivo presunto di 101.350 ore (= presunto numero ore ordinarie + presunto numero ore servizio domiciliare Reablement) ed impegnata ai capitoli 1994 cdc 1509 (spazio argento: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – ril.iva) e 2016 cdc 1505 (interventi per la disabilità: contratti

di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva) dell'esercizio finanziario 2021 P.E.G. 2021-2023, per gli importi di seguito specificati:

a. per euro 2.553.200,00 corrispondente ad un monte ore semestrale relativo all'anno 2021 presunto di 100.000 ore di servizio domiciliare ordinario:

- al 90% per euro 2.297.880,00 al capitolo 1994,
- al 10% per euro 255.320,00 al capitolo 2016,

b. per euro 34.468,20 corrispondente ad un monte ore semestrale anno 2021 presunto di 1.350 ore per il servizio Reablement interamente al capitolo 1994;

preso atto che il servizio di assistenza domiciliare erogato con metodologia Reablement ha subito una battuta d'arresto in fase di emergenza sanitaria di inizio anno e che, pertanto, l'importo presunto impegnato per il primo semestre non è stato speso e può essere utilizzato nel secondo semestre dell'anno in corso, in quanto risulta conforme rispetto ai servizi da attivare ed alle previsioni fino alla fine dell'anno;

ritenuto pertanto di autorizzare l'integrazione degli impegni di spesa già assunti per il primo semestre con la spesa presunta prevista per il secondo semestre dell'anno in corso ridefinita in base al numero di persone che ad oggi sono inserite in lista d'attesa e al costante aumento di richieste di servizio di assistenza domiciliare, con relativa proiezione per i prossimi mesi, per un totale di 108.650 ore di assistenza domiciliare (per un totale annuo presunto di 210.000 ore) ;

dato atto che il costo orario unitario del servizio domiciliare per l'anno 2021 è pari ad euro 24,55 (iva al 4% esclusa);

rilevato che la spesa complessiva presunta per il secondo semestre 2021 con ridefinizione del monte ore complessivo aggiuntivo presunto in ore 108.650 (per un totale annuo di 210.000 ore), è pari ad euro 2.774.051,80 (iva al 4% inclusa), quale corrispettivo aggiuntivo presunto da riconoscere all'ATI, e trova copertura e imputazione ad integrazione dei seguenti impegni con relativi capitoli dell'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023, ove risulta stanziata la necessaria disponibilità per far fronte alle conseguenti obbligazioni giuridiche:

- al 90% per euro 2.496.646,62 al capitolo 1994 ad integrazione impegno n. 80622,
- al 10% per euro 277.405,18 al capitolo 2016 ad integrazione impegno n. 80623;

precisato che, in base alla quantificazione effettuata dalle imprese costituite nell'A.T.I. che gestisce il servizio, i costi della sicurezza per il servizio di assistenza domiciliare incidono per uno 0,52% sul corrispettivo per la gestione dello stesso;

dato atto che il codice C.I.G. identificativo dell'intervento è: 25691376EA;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
 - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d’Adige;
 - Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” e il relativo Regolamento di esecuzione;
 - la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d’Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
 - il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di prorogare, per le ragioni e motivazioni di cui in premessa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 della L.p. 3/2020, fino al 31.12.2021 l’operatività del contratto d’appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 e ss.mm. per la gestione del servizio di assistenza domiciliare;
2. di stimare e ridefinire per il secondo semestre 2021 il monte ore presunto complessivo aggiuntivo in ore 108.650 per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare (per un totale annuo presunto di 210.000 ore), così come espressamente definito nel testo di questo provvedimento, in aggiunta alle 101.350 ore presunte già autorizzate per il primo semestre dell’anno 2021 in corso, di cui 100.000 ore per il servizio ordinario e in 1.350 ore per il servizio domiciliare Reablement;
3. di utilizzare nel secondo semestre dell’anno in corso l’importo presunto già impegnato per il servizio domiciliare erogato con metodologia Reablement per il primo semestre e che non è stato speso, in quanto risulta conforme rispetto ai servizi da attivare ed alle previsioni fino alla fine dell’anno;
4. di autorizzare e finanziare ulteriori presunte 108.650 ore di assistenza domiciliare nei termini anzi detti per il secondo semestre dell’anno 2021, in aggiunta al monte ore già autorizzato per il primo semestre dell’anno 2021, ridefinito anche in base al numero di persone che ad oggi sono inserite in lista d’attesa e al costante aumento di richieste di servizio di assistenza domiciliare con relativa proiezione per i prossimi mesi;
5. di autorizzare e finanziare la relativa spesa complessiva complessiva presunta di euro 2.774.051,80 (iva 4% inclusa) che trova copertura ed imputazione per il 90% pari ad un importo di

euro 2.496.646,62 e per il 10% pari ad un importo di euro 277.405,18 rispettivamente ad integrazione degli impegni di spesa assunti ai capitoli 1994 (impegno n. 80622) e 2016 (impegno n. 80623) dell'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023, nei quali risulta stanziata la necessaria disponibilità per far fronte alle conseguenti obbligazioni giuridiche;

6. di impegnare pertanto la somma complessiva presunta di euro 2.774.051,80 (iva 4% inclusa) come indicato al punto 5 ad integrazione degli impegni assunti sui capitoli anch'essi riportati al precedente punto del dispositivo;

7. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2021;

8. di liquidare la spesa autorizzata di euro 2.774.051,80 (iva 4% inclusa) secondo le modalità previste dal citato contratto d'appalto;

9. di individuare nella Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale, il responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

10. di dare atto pertanto che ai sensi delle attribuzioni definite anche nel Regolamento per la disciplina dei contratti la Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale provvederà a comunicare alla capogruppo dell'A.T.I. mediante scambio di corrispondenza l'incremento del monte ore contrattuale autorizzato nel secondo semestre dell'anno 2021 in corso;

11. di determinare la misura del concorso alla spesa in base alla condizione economica del nucleo familiare di riferimento, in conformità al modello di compartecipazione Icef, introdotto con deliberazione di Giunta provinciale 23.03.2015 n. 477 e definito in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256;

12. di dare atto che le quote di concorso alla spesa a carico degli utenti del servizio saranno accertate a seguito di emissione di fatture e le relative entrate saranno imputate al capitolo 30457 denominato "proventi da servizi socio assistenziali - assistenza domiciliare convenzionata (gestione associata) (rilevante iva)" con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023;

13. di dichiarare che tali entrate, in costanza di erogazione del servizio, risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
Sabrina Redolfi

Trento, addì 25/06/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 215

di data 25/06/21

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE. SECONDO SEMESTRE ANNO 2021. PROROGA, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER 108.650 ORE PARI A COMPLESSIVI EURO 2.774.051,80 (IVA 4% INCLUSA) COSI' SUDDIVISI: EURO 2.496.646,62 AL CAP. 1994 CDC 1509 ED EURO 277.405,18 AL CAP. 2016 CDC 1505 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PEG 2021-2023.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	Y	2022	01061.03.02194	U.1.03.02.13.002	5101			2.295,84	"	90238 (8753555)
U	V	2021	12031.03.01994	U.1.03.02.15.009	1509			2.496.646 ,62	"	89936 (8747817)
U	Y	2022	01061.03.02183	U.1.03.02.13.002	5201			4.773,96	"	90239 (8753558)
U	V	2021	12021.03.02016	U.1.03.02.15.009	1505			277.405,1 8	"	89937 (8747818)
U	Y	2022	01111.03.02177	U.1.03.02.13.002	0201			3.645,65	"	90240 (8753561)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni

pagina 1/2

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 2 luglio 2021

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi